

Original	ART. 7 DEFINIZIONI Basic	Chain
<p>Ai fini del presente regolamento si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none">- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.	<p>Nel presente regolamento, definiamo i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none">- **Locali**: strutture fisse al suolo, chiuse su tre lati, anche se non rispettano le norme urbanistiche e edilizie.- **Aree scoperte**: superfici senza edifici o strutture, e spazi come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi.- **Utenze domestiche**: superfici utilizzate come abitazioni.- **Utenze non domestiche**: tutte le altre superfici, comprese comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive in generale.	<p>Ai fini del presente regolamento, si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none">- locali: le strutture che il suolo sostiene stabilmente, chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;- aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;- utenze domestiche: le superfici che si utilizzano come civile abitazione;- utenze non domestiche: le restanti superfici, comprese le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in generale.

BASIC REVIEW	CHAIN REVIEW
<p>Reviewer: Jurist2</p> <p>Time: 65</p> <p>juridically_equivalent: 3</p> <p>preference: simplified</p> <p>original_text_comment: più preciso</p> <p>simplified_text_comment: nan</p>	<p>Reviewer: Jurist1</p> <p>Time: 251</p> <p>juridically_equivalent: 3</p> <p>preference: simplified</p> <p>original_text_comment: nan</p> <p>simplified_text_comment: L'espressione "strutture che il suolo sostiene stabilmente" non è appropriata nel linguaggio giuridico.</p>

Original	Basic	Chain
<p>Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale; - le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8; - aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari. <p>La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di magazzino o deposito.</p> <p>Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica e/o professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica, e relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.</p> <p>La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.</p>	<p>ART. 6 PRESUPPOSTO OGGETTIVO</p> <p>Basic</p> <p>**TARI: Informazioni Semplici**</p> <p>La TARI si applica a chi possiede o utilizza locali o aree scoperte che possono produrre rifiuti urbani.</p> <p>Si considerano luoghi che producono rifiuti urbani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutti i locali, di qualsiasi tipo, che si trovano in edifici fissi al suolo, chiusi o chiudibili, indipendentemente dal loro uso e dalla loro regolarità urbanistica. - Le aree scoperte, cioè spazi senza edifici, come tettoie, balconi, terrazze, cinema all'aperto e parcheggi, a meno che non siano esclusi dall'articolo 8. - Aree usate temporaneamente per mercati, fiere e simili. <p>Se ci sono arredi o se è attivo anche solo uno dei servizi pubblici (acqua, elettricità, riscaldamento, gas, telefono o internet), si presume che l'immobile sia occupato e che possa produrre rifiuti. Per le attività non domestiche, questa presunzione si rafforza se ci sono autorizzazioni da enti competenti. Per le abitazioni, si considera la residenza anagrafica. Anche i locali sfitti o non occupati, ma idonei per magazzino o deposito, sono soggetti a TARI.</p> <p>Se in un'abitazione si usa una parte per un'attività economica o professionale, il proprietario deve indicare la superficie utilizzata per questa attività. Su questa superficie si applica la tariffa prevista per l'attività.</p> <p>Non utilizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani o interromperlo temporaneamente non esonera dalla TARI né riduce l'importo da pagare.</p>	<p>Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte. Questi locali o aree devono essere adibiti a qualsiasi uso e possono produrre rifiuti urbani.</p> <p>Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipo di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo. Questi locali possono essere chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso. Questo è indipendente dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni urbanistiche, edilizie e catastali; - le aree scoperte, intendendo per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale. Esempi di questi spazi sono tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8; - aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività come mercati ambulanti, fiere, mostre e attività similari. <p>La presenza di arredo, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Questo implica anche la conseguente attitudine a produrre rifiuti. Per le utenze non domestiche, la stessa presunzione si integra con il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile. Inoltre, per le utenze domestiche, la presunzione si integra con l'acquisizione della residenza anagrafica. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di magazzino o deposito.</p> <p>Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, se una parte della superficie è utilizzata per svolgere un'attività economica e/o professionale, il titolare deve indicare la superficie destinata a svolgere l'attività economica. Relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.</p> <p>La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.</p>
<p>BASIC REVIEW</p> <p>Reviewer: Jurist2</p> <p>Time: 113</p> <p>juridically_equivalent: 3</p> <p>preference: original</p> <p>original_text_comment:</p> <p>nan</p> <p>simplified_text_comment:</p> <p>nan</p>		

Original	Basic	Chain
<p>Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale; - le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8; - aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari. <p>La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di magazzino o deposito.</p> <p>Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica e/o professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica, e relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.</p> <p>La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.</p>	<p>ART. 6 PRESUPPOSTO OGGETTIVO</p> <p>Basic</p> <p>**TARI: Informazioni Semplici**</p> <p>La TARI si applica a chi possiede o utilizza locali o aree scoperte che possono produrre rifiuti urbani.</p> <p>Si considerano luoghi che producono rifiuti urbani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutti i locali, di qualsiasi tipo, che si trovano in edifici fissi al suolo, chiusi o chiudibili, indipendentemente dal loro uso e dalla loro regolarità urbanistica. - Le aree scoperte, cioè spazi senza edifici, come tettoie, balconi, terrazze, cinema all'aperto e parcheggi, a meno che non siano esclusi dall'articolo 8. - Aree usate temporaneamente per mercati, fiere e simili. <p>Se ci sono arredi o se è attivo anche solo uno dei servizi pubblici (acqua, elettricità, riscaldamento, gas, telefono o internet), si presume che l'immobile sia occupato e che possa produrre rifiuti. Per le attività non domestiche, questa presunzione si rafforza se ci sono autorizzazioni da enti competenti. Per le abitazioni, si considera la residenza anagrafica. Anche i locali sfitti o non occupati, ma idonei per magazzino o deposito, sono soggetti a TARI.</p> <p>Se in un'abitazione si usa una parte per un'attività economica o professionale, il proprietario deve indicare la superficie utilizzata per questa attività. Su questa superficie si applica la tariffa prevista per l'attività.</p> <p>Non utilizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani o interromperlo temporaneamente non esonera dalla TARI né riduce l'importo da pagare.</p>	<p>Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte. Questi locali o aree devono essere adibiti a qualsiasi uso e possono produrre rifiuti urbani.</p> <p>Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipo di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo. Questi locali possono essere chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso. Questo è indipendente dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni urbanistiche, edilizie e catastali; - le aree scoperte, intendendo per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale. Esempi di questi spazi sono tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8; - aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività come mercati ambulanti, fiere, mostre e attività similari. <p>La presenza di arredo, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Questo implica anche la conseguente attitudine a produrre rifiuti. Per le utenze non domestiche, la stessa presunzione si integra con il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile. Inoltre, per le utenze domestiche, la presunzione si integra con l'acquisizione della residenza anagrafica. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di magazzino o deposito.</p> <p>Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, se una parte della superficie è utilizzata per svolgere un'attività economica e/o professionale, il titolare deve indicare la superficie destinata a svolgere l'attività economica. Relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.</p> <p>La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.</p>
<p>BASIC REVIEW</p> <p>Reviewer: Jurist2</p> <p>Time: 113</p> <p>juridically_equivalent: 3</p> <p>preference: original</p> <p>original_text_comment:</p> <p>nan</p> <p>simplified_text_comment:</p> <p>nan</p>		

<p>CHAIN REVIEW</p> <p>Reviewer: Jurist1</p> <p>Time: 226</p> <p>juridically_equivalent: 4</p> <p>preference: original</p> <p>original_text_comment:</p> <p>nan</p> <p>simplified_text_comment:</p> <p>nan</p>

Art. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO		
Original	Basic	Chain
Per la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, come disposto dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ha disposto che "A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)", e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.	A partire dal 1° gennaio 2014, è stata introdotta la Tassa sui Rifiuti (TARI) per coprire completamente i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Questa tassa si applica secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche. Inoltre, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito l'imposta unica comunale, mantenendo solo le disposizioni relative alla TARI.	Per coprire integralmente il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Comune istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI). Questa tassa si applica secondo quanto dispone l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche. Inoltre, come previsto dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" stabilisce che "A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)", e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.	La classificazione dei rifiuti urbani e speciali si basa sulle definizioni dell'articolo 184 del D.Lgs n. 152/2006 e sulle norme attuali.	Il predetto prelievo, di natura tributaria, mira a coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i (T.U.A.) e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.	Questa tassa ha natura tributaria e non attiva una tariffa corrispettiva, come previsto dall'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.	La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali avviene con riferimento alle definizioni di cui all'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (T.U.A.) e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.	Il regolamento rispetta i principi della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che assegna all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di regolare e controllare il ciclo dei rifiuti, anche quelli differenziati, seguendo le stesse modalità e poteri già utilizzati in altri settori.	L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria. Non si intende, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
Il regolamento è conforme ai principi previsti nelle vigenti disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 che attribuiscono all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva e già esercitati negli altri settori di competenza.	Per tutto ciò che non è specificato in questo regolamento, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.	Il regolamento rispetta i principi previsti nelle vigenti disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205. Questa legge attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Queste funzioni devono essere esercitate "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva e già esercitati negli altri settori di competenza.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative legislative e regolamentari vigenti tempo per tempo.		Per quanto non previsto dal presente regolamento, il Comune rinvia alle disposizioni normative legislative e regolamentari vigenti nel tempo.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2

Time: 141

juridically_equivalent: 3

preference: simplified

original_text_comment:

giuridicamente più orecchiabile

simplified_text_comment:

non contempla bene il principio di copertura integrale; linguaggio troppo semplice; il diritto ha anche una sua forma

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1

Time: 164

juridically_equivalent: 4

preference: simplified

original_text_comment:

Si segnala l'errata espressione "vigenti tempo per tempo".

simplified_text_comment:

nan

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO		
Original	Basic	Chain
La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali ed aree tassabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tassa.	La TARI è la tassa sui rifiuti. Viene applicata e riscossa dal Comune dove si trovano i locali e le aree da tassare. Per determinare dove si applica la tassa, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se alcune parti sono esenti.	La TARI si applica e si riscuote dal Comune nel cui territorio si trova, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali e aree tassabili. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente da tassa.
In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.	Se ci sono cambiamenti nei confini dei comuni, il Comune che gestisce la tassa è quello dove si trovano gli immobili il 1° gennaio dell'anno di riferimento. Questo vale a meno che non ci sia un accordo diverso tra i comuni coinvolti. Non è possibile applicare la tassa due volte per lo stesso immobile.	In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio si trovano gli immobili al 1° gennaio dell'anno a cui la tassa si riferisce. Questo è salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.
Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio.	Il Comune ha un gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, che opera in esclusiva su tutto il territorio comunale.	Il soggetto designato come gestore del servizio è quello che si occupa di gestire i rifiuti e svolge questa attività in regime di privativa pubblica su tutto il territorio comunale.

BASIC REVIEW	CHAIN REVIEW
Reviewer: Jurist2	Reviewer: Jurist1
Time: 70	Time: 180
juridically_equivalent: 2	juridically_equivalent: 4
preference: simplified	preference: simplified
original_text_comment: incompleto e semplice	original_text_comment: nan
simplified_text_comment: nan	simplified_text_comment: nan

Art. 12 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ		
Original	Basic	Chain
I soggetti passivi che detengono o posseggano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.	Le persone che possiedono o utilizzano i locali o le aree indicate negli articoli 6 e 9 devono pagare il tributo. Questo pagamento deve essere fatto in modo solidale tra i membri della stessa famiglia o tra chi usa insieme questi locali o aree.	I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come indicato nei precedenti articoli 6 e 9, devono versare il tributo. Questo versamento avviene con vincolo di solidarietà tra i membri del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i suddetti locali o aree.

BASIC REVIEW		
Reviewer:	Jurist2	
Time:	48	
juridically_equivalent:	3	
preference:	simplified	
original_text_comment:	nan	
simplified_text_comment:	leggermente impreciso	

CHAIN REVIEW		
Reviewer:	Jurist1	
Time:	47	
juridically_equivalent:	4	
preference:	simplified	
original_text_comment:	nan	
simplified_text_comment:	nan	

ART. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO		
Original	Basic	Chain
<p>Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall'art. 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, e dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e 15/2022 emanate dall'autorità di regolazione ARERA.</p>	<p>Questo regolamento è stato creato in base all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Esso completa le norme sulla tassa sui rifiuti stabilite dall'articolo 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il regolamento si adegua anche alle disposizioni del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, e del D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo le delibere n. 443/2019, n. 363/2021 e 15/2022 dell'autorità di regolazione ARERA.</p>	<p>Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti. Questa disciplina è stabilita dall'art. 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il regolamento rispetta le disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, e nel D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto delle delibere n. 443/2019, n. 363/2021 e 15/2022 emanate dall'autorità di regolazione ARERA.</p>
<p>Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none">- definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;- classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;- esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.	<p>Il regolamento stabilisce i criteri per applicare il tributo, con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none">- definire i coefficienti e i metodi per calcolare le tariffe delle diverse utenze, insieme alle modalità di applicazione del tributo;- classificare le categorie di utenza, seguendo le norme nazionali e considerando la quantità di rifiuti conferiti;- esercitare il potere regolamentare dei Comuni, come previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in particolare per la gestione del tributo e per le riduzioni e agevolazioni previste dalla legge.	<p>Il presente regolamento fissa i criteri per applicare il tributo per:</p> <ul style="list-style-type: none">- definire i coefficienti e i meccanismi che determinano le tariffe delle diverse utenze, insieme alle modalità di applicazione del tributo;- classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni del legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;- esercitare la potestà regolamentare che il legislatore attribuisce ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.
BASIC REVIEW		CHAIN REVIEW
Reviewer: Jurist2		Reviewer: Jurist1
Time: 159		Time: 67
juridically_equivalent: 4		juridically_equivalent: 4
preference: simplified		preference: simplified
original_text_comment:		original_text_comment:
nan		nan
simplified_text_comment:		simplified_text_comment:
nan		nan

Original
La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda o detenga i locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia o coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria
In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tassa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO Basic
La TARI è la tassa sui rifiuti e deve essere pagata da chi possiede o utilizza locali o aree scoperte che producono rifiuti urbani. Questo vale sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. Se ci sono più persone che possiedono o utilizzano gli stessi locali, tutte sono responsabili del pagamento della tassa.
Se una persona utilizza un locale per un periodo temporaneo, che non supera i sei mesi nello stesso anno, la TARI deve essere pagata solo dal proprietario del locale.
Nei casi di multiproprietà o nei centri commerciali, chi deve pagare la tassa per i locali e le aree comuni è la persona che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree utilizzate in modo esclusivo devono essere pagati dai singoli occupanti.
Per le associazioni senza personalità giuridica, la tassa deve essere pagata da chi le presiede, e tutti i soci sono solidalmente responsabili.
Per i locali adibiti ad attività ricettiva, come residence, affittacamere e B&B, la tassa è a carico di chi gestisce l'attività. Gli affittacamere devono avere un'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.
Il Comune è responsabile del pagamento della TARI per i locali e le aree utilizzate per uffici e servizi comunali. Le spese sono coperte da fonti diverse dai proventi della tassa.

Chain
La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, possiede o detiene locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso. Questi locali devono essere suscettibili di produrre rifiuti urbani, come indicato all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006. Esiste un vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia o coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi devono adempiere all'obbligazione tributaria in solido.
In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa per i locali e per le aree scoperte di uso comune. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute, chi presiede o rappresenta l'organizzazione deve pagare la tassa. Esiste un vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili), la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività. I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività segue un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
Il Comune, quale ente impositore, assume il ruolo di soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

BASIC REVIEW
Reviewer: Jurist2
Time: 627
juridically_equivalent: 3
preference: simplified
original_text_comment:
nan
simplified_text_comment:
impreciso

CHAIN REVIEW
Reviewer: Jurist1
Time: 216
juridically_equivalent: 3
preference: simplified
original_text_comment:
nan
simplified_text_comment:
Il testo B utilizza un linguaggio giuridico non appropriato. Si segnala, nel testo B, l'omesso riferimento al possesso e alla detenzione " a qualsiasi titolo", omissione che rischia di alterare il contesto giuridico.

Original	Basic	Chain
La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.	**Gestione dei Rifiuti Urbani**	La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici. Questo servizio è di pubblico interesse e il gestore lo svolge in esclusiva sull'intero territorio comunale.
La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, dal 1 gennaio 2021, i rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.	**Tipologie di Rifiuti**	La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 116/2020. Dal 1 gennaio 2021, i rifiuti si classificano secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali. Inoltre, secondo le caratteristiche di pericolosità, i rifiuti si distinguono in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale – T.U.A.) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della delibera comunitaria n. 851/2018 riforma l'art. 198 del T.U.A. (art. 1 comma 24 della D.Leg.vo 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani.	Le diverse tipologie di rifiuti sono definite nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, in particolare dal D.Lgs. 116/2020. Dal 1 gennaio 2021, i rifiuti si classificano in due categorie: rifiuti urbani e rifiuti speciali. Inoltre, i rifiuti possono essere pericolosi o non pericolosi.	Il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale – T.U.A.) sotto vari aspetti. In particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuativo della delibera comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 del T.U.A. (art. 1 comma 24 della D.Leg.vo 116/2020), eliminando ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani.
Sono Rifiuti Urbani ai sensi dell'articolo 183, comma, lettera b)-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto legislativo; - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c, d ed e.	**Rifiuti Urbani** Secondo l'articolo 183, comma b)-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti urbani comprendono: - Rifiuti domestici, sia indifferenziati che da raccolta differenziata, come carta, cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile, accumulatori e rifiuti ingombranti (es. materassi e mobili). - Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, simili ai rifiuti domestici. - Rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini. - Rifiuti di qualsiasi tipo presenti su strade, aree pubbliche, spiagge e rive dei corsi d'acqua. - Rifiuti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie e potature, e rifiuti dalla pulizia dei mercati. - Rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, e altri rifiuti cimiteriali.	Sono Rifiuti Urbani ai sensi dell'articolo 183, comma, lettera b)-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili; - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto legislativo; - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c, d ed e.
Sono Rifiuti Speciali, così come definiti dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca; - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati; - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati; - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati; - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati; - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; - i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati; - i rifiuti derivanti dalla pesca; - i veicoli fuori uso.	**Rifiuti Speciali** I rifiuti speciali, definiti dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, includono: - Rifiuti delle attività agricole, agro-industriali, silvicoltura e pesca. - Rifiuti da costruzione e demolizione, e rifiuti derivanti da scavi. - Rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, se diversi dai rifiuti urbani. - Rifiuti da recupero e smaltimento, fanghi da potabilizzazione e depurazione delle acque, e rifiuti da abbattimento di fumi. - Rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani. - Rifiuti dalla pesca. - Veicoli fuori uso.	Sono Rifiuti Speciali, così come definiti dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca; - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati; - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati; - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati; - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati; - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; - i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati; - i rifiuti derivanti dalla pesca; - i veicoli fuori uso.
BASIC REVIEW Reviewer: Jurist2 Time: 83 juridically_equivalent: 4 preference: simplified original_text_comment: nan simplified_text_comment: nan		CHAIN REVIEW Reviewer: Jurist1 Time: 531 juridically_equivalent: 3 preference: simplified original_text_comment: nan simplified_text_comment:

Il testo A utilizza un linguaggio poco tecnico che, in alcuni casi, rischia di incidere sul significato giuridico (es. gestione esclusiva, invece del tipico regime di privativa;)